

CAMERA DEI DEPUTATI N. 355

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASINI, SANGIORGIO, ALVETI, DI PRISCO, GUIDI, LONGO,
MANCINA, NICOLINI, VELTRONI, FINOCCHIARO FIDELBO,
BIRICOTTI GUERRIERI, GIANNOTTI, MELILLA, MONTECCHI,
NARDONE, ALFONSINA RINALDI, SERAFINI, GIANNA SERRA,
INNOCENTI, TATTARINI**

Norme per lo sviluppo della scuola dell'infanzia

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad oltre vent'anni dall'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale, è ormai generalmente avvertita l'esigenza di un organico riordino della scuola dell'infanzia che è il primo segmento del sistema formativo-scolastico di base.

I nuovi orientamenti programmatici per la scuola dell'infanzia, recentemente emanati, richiedono di necessità un nuovo impianto istituzionale che ne regoli lo sviluppo e la gestione e ne ridefinisca gli *standard* qualitativi di funzionamento.

La stessa commissione ministeriale che ha elaborato i nuovi orientamenti ha sottolineato l'esigenza che vengano risolti con una nuova legge essenziali nodi istituzionali e politici che non sono risolti-

bili per via amministrativa e che condizionano anche l'applicazione degli stessi orientamenti: ad esempio, l'assetto istituzionale del governo della scuola dell'infanzia, la generalizzazione della scolarizzazione, la definizione degli *standard* qualitativi e di funzionamento, il rapporto fra scuola comunale, statale e privata. La scuola statale dell'infanzia è, infatti, regolata dalla legge n. 444 del 1968, ormai largamente inadeguata, priva, com'è, di ogni intendimento programmatico e di intenzionalità a promuoverne lo sviluppo e la diffusione.

La scuola comunale, assurdamente ancora regolamentata dal testo unico del 1928, che la qualifica come scuola privata che lo Stato deve di volta in volta autorizzare, ha sperimentato in molte realtà del

Paese alti livelli di qualità, ma oggi è fortemente condizionata dalle gravi difficoltà finanziarie che investono gli enti locali.

La scuola gestita da enti, associazioni ed altri soggetti privati, in gran parte religiosi, agisce senza alcuna relazione con la scuola pubblica. Eppure, nonostante i forti limiti di natura normativa e istituzionale, la scuola dell'infanzia si è largamente sviluppata nel nostro Paese fino a raggiungere nell'anno scolastico 1990-1991 il 91,6 per cento di scolarizzazione dei bambini in età da 3 a 6 anni, invertendo il processo di contrazione delle iscrizioni prevalente nel quinquennio precedente (87,3 per cento di bambini in età da 3 a 6 anni scolarizzati nel 1986-1987, 85 per cento nel 1988-1989). Certo la scolarizzazione non è uniforme sul territorio nazionale e notevoli sono le differenze fra Nord, Centro e Sud del Paese sia sul piano della scolarizzazione (95,2 per cento al Nord-Ovest, 97,9 per cento al Nord-Est, 97,2 per cento al Centro, 86,3 per cento al Sud) sia sul piano della distribuzione di bambini nei tre tipi di scuola esistenti (statale, comunale, privata). Eloquenti sono le cifre: alla scuola statale è scolarizzato il 37,8 per cento di bambini al Nord, il 59,7 per cento al Centro e il 66,3 per cento al Sud, a quella comunale il 21,4 per cento al Nord, il 17 per cento al Centro, il 7,5 per cento al Sud, alla privata il 40,8 per cento al Nord, il 23,3 per cento al Centro, il 26,2 per cento al Sud. A questo tipo di disparità corrisponde, poi, una notevole disomogeneità sul piano della qualità didattica e dell'organizzazione del servizio (organici, orari, calendario).

Inoltre l'attuale modello di programmazione e di governo della scuola dell'infanzia ha un carattere fortemente centralistico e burocratico. Basti considerare l'iter programmatico che parte dai comuni, attraversa le direzioni didattiche, i consigli scolastici distrettuali e provinciali, i provveditorati, le sovrintendenze regionali e giunge alla sede ministeriale che regola lo sviluppo della scuola dell'infanzia tenendo conto prioritariamente delle scuole private

e del personale in servizio nei ruoli provinciali.

In sostanza, dunque, le decisioni finali sono assunte dal Ministro della pubblica istruzione di intesa col Ministro del tesoro senza un chiaro criterio di reale programmazione. Da questa centralizzazione ministeriale della programmazione e delle decisioni discende anche la grande deresponsabilizzazione dello Stato in materia di edilizia scolastica che, tacitamente, ha fatto ricadere le competenze sui comuni senza alcun trasferimento di risorse.

Si constata così che nell'ultimo ventennio lo Stato ha costruito poche scuole dell'infanzia e la risorsa principale in questo settore è stata costituita dall'utilizzo di locali della scuola elementare liberatisi a seguito di fenomeni quali il calo demografico.

Secondo dati di fonte ministeriale nel 1989 su 35.078 sezioni di scuola statale dell'infanzia il 21 per cento era in affitto, il 77 per cento non in regola con le norme per il superamento delle barriere architettoniche, il 22 per cento dei locali risulta adattato, il 27 per cento privo di agibilità statica. In tale situazione occorre dunque una organica riforma dell'intero settore della scuola dell'infanzia capace di garantire la reale affermazione del diritto primario di tutti i bambini e bambine all'educazione.

Condizione preliminare è, a tal fine, la generalizzazione della scuola dell'infanzia sull'intero territorio nazionale e la contestuale definizione delle finalità, degli standard organizzativi e didattici, degli strumenti e delle modalità della programmazione nonché la qualificazione del personale, il governo e il finanziamento.

Solo così sarà possibile superare le differenze di qualità e di quantità che oggi rendono arduo il riconoscimento e l'affermazione del diritto di tutti i bambini e bambine a partire dai tre anni a fruire di un percorso formativo al più alto livello possibile di qualità.

Né va sottovalutato che gli interventi formativi nella prima infanzia sono decisivi per lo sviluppo successivo e pertanto la loro qualità è essenziale per favorire

una crescita equilibrata e per impedire che le diversità, di qualunque natura, si traducano in disuguaglianze. Qui sta il nesso decisivo fra la generalizzazione e la qualità dei servizi educativi per la prima infanzia.

Per realizzare tale obiettivo occorre prioritariamente affrontare il problema dell'attuale modello di gestione della scuola dell'infanzia, oggi articolato su tre sistemi (statale, comunale e privato) disomogenei e non comunicanti, regolati da leggi e norme diversi.

È necessario superare radicalmente questa assurda separazione, fuori da una secca logica di « statalizzazione » o di « comunalizzazione », attraverso la creazione di un sistema integrato e unitario della scuola pubblica dell'infanzia in grado di espandersi e di qualificarsi al più alto livello possibile, definendo contestualmente il rapporto con la scuola gestita da associazioni, enti ed altri soggetti privati, che oggi scolarizza circa il 30 per cento di bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Su questa prospettiva va altresì compiuta una revisione delle attuali competenze sul governo della scuola dell'infanzia, riconoscendo l'inadeguatezza e la scarsa efficacia di un governo centralistico e individuando nel sistema delle autonomie locali la nuova sede delle competenze.

In tale direzione portano, infatti, le esperienze compiute e lo stesso processo in atto di riforma istituzionale e costituzionale, basato su un progetto di forte regionalismo attraverso il trasferimento di competenze e di poteri dallo Stato alle regioni e alle autonomie locali in molti settori, a partire da quello della formazione.

Per queste ragioni la presente proposta di legge prevede l'attribuzione delle competenze sul piano della programmazione e delle decisioni nel settore della scuola dell'infanzia alle regioni e ai comuni, ridefinendo il rapporto con il Ministero della pubblica istruzione, che mantiene essenzialmente la competenza della verifica e del coordinamento delle scuole dell'infanzia, oltre che della gestione delle proprie scuole.

In tale contesto si colloca anche la scelta del diverso finanziamento delle scuole dell'infanzia, attraverso il bilancio del Ministero della pubblica istruzione per le scuole statali, un fondo nazionale per i comuni per le scuole comunali e un apposito stanziamento finanziario presso il Ministero del tesoro da trasferire alle regioni per le scuole gestite da enti, associazioni ed altri soggetti privati convenzionati.

La proposta di legge presentata dal Gruppo del partito democratico della sinistra si basa dunque su un preciso e organico progetto di riforma, capace di dare risposta coerente al diritto di tutti i bambini ad avere una scuola dell'infanzia al più alto livello di qualità.

Creazione della nuova scuola pubblica dell'infanzia (statale e comunale), generalizzazione su tutto il territorio nazionale garantita dalle scuole comunali, statali e da quelle gestite da enti privati tramite convenzione, *standard* didattici e organizzativi comuni, adeguati finanziamenti, organica programmazione, continuità con il nido e la scuola elementare, qualificazione del personale, ridefinizione delle competenze fra Stato, regioni e autonomie locali, governo del sistema attribuito alle regioni e agli enti locali sono le caratteristiche principali della presente proposta di legge.

Va sottolineato preliminarmente che occorre modificare l'attuale denominazione di scuola materna con quella culturalmente più adeguata di scuola dell'infanzia, che traduce con chiarezza l'idea del riconoscimento dei diritti dei bambini fra i quali primario è quello all'educazione.

Con l'articolo 1 si definiscono le finalità della scuola dell'infanzia, primo segmento del sistema formativo scolastico di base per i bambini dai 3 ai 6 anni.

L'articolo 2 stabilisce l'obiettivo della generalizzazione della scuola dell'infanzia alla quale concorrono le scuole statali, comunali e quelle gestite da associazioni, enti e altri privati soggetti tramite convenzione.

In particolare si definisce che scuola pubblica dell'infanzia è quella statale e quella comunale.

Si prevede altresì che sia assicurata a tutti i bambini la frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, in previsione della loro piena scolarizzazione.

L'articolo 3 riguarda la continuità fra il nido, la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, definendo le modalità di attuazione.

Con l'articolo 5 si definiscono gli organi della gestione e della programmazione della scuola pubblica dell'infanzia: comuni, regioni e Ministero della pubblica istruzione, che, pur nel rispetto delle proprie competenze, concorrono a tali funzioni mediante accordi di programma.

Si afferma così il nuovo assetto istituzionale del governo della scuola dell'infanzia, caratterizzato dal trasferimento di competenze e di poteri dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni e ai comuni.

L'articolo 6 disciplina le competenze dei comuni, ai quali si riconosce il fondamentale potere della programmazione territoriale delle scuole nonché dei servizi extrascolastici relativi all'infanzia.

Si attribuisce altresì ai comuni la competenza alla stipula delle convenzioni con le scuole gestite da associazioni, enti ed altri soggetti privati, secondo quanto previsto al successivo articolo 9, nonché la definizione dei criteri organizzativi per la determinazione degli orari di funzionamento delle scuole, ivi compresa la possibilità del loro utilizzo in orario extrascolastico per attività rivolte all'infanzia.

L'articolo 7 disciplina le competenze delle regioni, dalla elaborazione e approvazione dei piani triennali della scuola dell'infanzia alla definizione delle linee direttive di programmazione delle risorse e dei servizi con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, mediante le conferenze di programma.

Alle regioni è altresì data la competenza di istituire le scuole, sancendo così il trasferimento di un potere essenziale dal Ministero alle regioni.

All'articolo 8 si fissano le competenze del Ministero della pubblica istruzione prevedendo anche la creazione di una Commissione nazionale per l'infanzia, affiancata al Consiglio nazionale della pubblica

istruzione (CNPI) per la valutazione, la verifica e la vigilanza sulle scuole pubbliche e convenzionate dell'infanzia.

L'articolo 9 definisce le modalità e le condizioni per le convenzioni con le scuole gestite da associazioni, enti e altri soggetti privati che concorrono assieme alla scuola pubblica alla generalizzazione della scolarizzazione per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e alla diffusione delle scuole in forma razionale ed equilibrata sull'intero territorio nazionale.

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono gli *standard* organizzativi delle scuole dell'infanzia: composizione delle sezioni, organici del personale, calendario, orario giornaliero e settimanale.

L'articolo 12 sancisce il principio della gestione sociale della scuola dell'infanzia.

L'articolo 13 prevede la creazione dei circoli didattici di base, formati da scuola dell'infanzia e scuola elementare, stabilendo modi e possibilità di una forte correlazione con le scuole pubbliche comunali.

In particolare si stabilisce la creazione presso ogni circolo didattico e presso i comuni del coordinamento psico-pedagogico e didattico, strumento indispensabile per assicurare la più alta qualità possibile al funzionamento della scuola dell'infanzia.

L'articolo 14 sancisce il principio della formazione permanente e dell'aggiornamento per tutto il personale della scuola dell'infanzia, attribuendone la competenza ai comuni e agli organi decentrati dell'amministrazione scolastica che possono operare congiuntamente.

L'articolo 15 detta le norme per la programmazione degli interventi per la scuola dell'infanzia.

L'articolo 16 definisce i finanziamenti per la scuola dell'infanzia pubblica e convenzionata.

Infine l'articolo 17 contiene norme finali e abrogative e prevede, tra l'altro, la possibilità che anche i docenti della scuola pubblica dell'infanzia in possesso di laurea e con un servizio di almeno cinque anni accedano ai concorsi per il livello direttivo, fermo restando l'obbligo della formazione universitaria per tutti i docenti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

FINALITÀ

ART. 1.

(Finalità della scuola dell'infanzia).

1. Nell'ambito del sistema formativo scolastico di base, del quale costituisce il primo segmento, la scuola dell'infanzia accoglie i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i sei anni.

2. La scuola dell'infanzia concorre, assieme alla famiglia e agli organismi a carattere socio-educativo presenti a livello territoriale, alla formazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, stimolandone le potenzialità di autonomia, di conoscenza e di creatività e assicurando altresì spazio educativo alla globalità dell'esperienza infantile.

3. La scuola dell'infanzia opera per promuovere una effettiva uguaglianza delle opportunità educative, valorizzando le differenze di sesso, di razza, di religione, di etnia e di gruppo sociale.

4. La scuola dell'infanzia svolge un'azione di prevenzione verso ogni forma di svantaggio e di discriminazione anche attraverso progetti formativi individualizzati.

5. La scuola dell'infanzia, attraverso la più ampia partecipazione sociale delle famiglie e della comunità, svolge un'azione di promozione culturale sulle problematiche relative all'infanzia. Essa si offre come *opportunità di educazione permanente* per la famiglia e la comunità sociale, organizzandosi come istituzione caratterizzata da un'ampia libertà di ricerca e sperimentazione, aperta al pluralismo delle opzioni ideali, culturali ed educative della collettività locale e nazionale.

6. Il diritto all'accesso e alla frequenza è garantito, nell'ambito delle norme per il diritto allo studio, a tutti i bambini e le bambine anche di nazionalità straniera, apolidi, non residenti, per i quali debbono essere previsti specifici programmi d'intervento che ne agevolino la scolarizzazione.

7. È garantito l'inserimento dei bambini e delle bambine handicappati anche mediante l'assegnazione alle scuole di personale specifico per il sostegno alla azione educativa e riabilitativa.

8. L'iscrizione e la frequenza alla scuola dell'infanzia sono gratuite, ad eccezione dei servizi di trasporto e di mensa per i quali gli enti competenti di cui all'articolo 6 sono tenuti ad adottare specifiche norme tariffarie.

ART. 2.

(Generalizzazione della scuola dell'infanzia).

1. Alla generalizzazione della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale concorrono le scuole dello Stato, degli enti locali e le scuole gestite da associazioni, enti e altri soggetti privati convenzionate secondo quanto previsto dell'articolo 9.

2. Sono scuole pubbliche dell'infanzia le scuole materne statali e quelle comunali.

3. Lo Stato e gli enti locali, nel rispetto delle reciproche competenze, mettono in atto politiche di programmazione finanziaria e culturale per promuovere la diffusione e la qualificazione della scuola dell'infanzia.

4. Nella previsione della piena scolarizzazione dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni specifiche iniziative debbono essere assunte per favorire la frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia.

5. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 15, in caso di eccedenza di almeno dodici domande, è fatto obbligo di istituire sezioni di scuola pubblica dell'infanzia.

ART. 3.

(Continuità della scuola dell'infanzia con l'asilo nido e con la scuola elementare).

1. Nell'ambito dell'integrazione fra i servizi educativi e sociali rivolti all'infanzia, per garantire la necessaria continuità educativa, la scuola dell'infanzia stabilisce, in particolare, forme di raccordo con l'asilo nido e con la scuola elementare.

2. A tal fine, nell'ambito della programmazione didattica, la scuola dell'infanzia realizza gli opportuni collegamenti per:

a) promuovere specifici incontri fra il personale delle istituzioni interessate e fra esso e i genitori;

b) garantire lo scambio di tutte le necessarie informazioni atte a favorire un passaggio armonico di bambini dall'una all'altra istituzione;

c) promuovere iniziative di aggiornamento e di continuità curricolare per tutto il personale delle diverse istituzioni scolastiche.

ART. 4.

(Orientamenti programmatici per la scuola dell'infanzia).

1. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), verifica ogni cinque anni, apportando gli eventuali e necessari aggiornamenti, gli orientamenti programmatici per la scuola dell'infanzia, assicurando una preventiva informazione al Parlamento.

CAPO II.

COMPETENZE DEI COMUNI, DELLE REGIONI E DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ART. 5.

(Accordi di programma).

1. I comuni, le regioni e il Ministero della pubblica istruzione concorrono alla

gestione, al funzionamento, alla programmazione e alla verifica delle scuole pubbliche dell'infanzia.

2. I comuni, le regioni e il Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze stabilite nel presente capo, formulano particolari accordi di programma, aventi anche validità pluriennale, volti a coordinare le iniziative, a potenziare e a qualificare la natura degli interventi.

ART. 6.

(Competenze dei comuni).

1. Ai comuni compete:

a) la programmazione territoriale delle scuole pubbliche dell'infanzia secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 15;

b) la programmazione e il coordinamento dei servizi extrascolastici relativi all'infanzia nonché l'individuazione dei bisogni e delle risorse presenti nel territorio;

c) la gestione delle scuole comunali dell'infanzia;

d) la stipula delle convenzioni con le scuole dell'infanzia gestite da associazioni, enti ed altri soggetti privati di cui all'articolo 9;

e) la definizione dei criteri organizzativi in base ai quali le scuole adottano il prolungamento o la riduzione dell'orario di funzionamento e le disposizioni per la loro utilizzazione oltre l'orario di funzionamento;

f) la definizione dei criteri per la contribuzione degli utenti alle spese per servizi di mensa e di trasporto;

g) l'attuazione dell'aggiornamento e della formazione in servizio del personale secondo quanto previsto all'articolo 14.

2. Relativamente alle scuole pubbliche, ai comuni compete altresì:

a) l'erogazione dei servizi di mensa e di trasporto;

b) la fornitura delle aree e la costruzione degli edifici;

c) gli oneri per l'arredamento, per il materiale didattico e di gioco, per la manutenzione, per il riscaldamento e per la custodia degli edifici.

3. Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale già forniti dallo Stato restano in uso ai comuni e possono essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

ART. 7.

(Competenze delle regioni).

1. Alle regioni compete:

a) l'elaborazione e l'approvazione del piano regionale triennale della scuola dell'infanzia sulla base dei piani triennali predisposti dai comuni e della ripartizione delle risorse effettuata a livello nazionale;

b) la definizione delle linee direttive per la programmazione delle risorse e dei servizi ivi compresi quelli per il diritto allo studio, da attuarsi con il coinvolgimento, tramite conferenze di programma, dei comuni, degli organi decentrati dell'amministrazione scolastica e delle organizzazioni rappresentative delle scuole dell'infanzia gestite da associazioni, enti e altri soggetti privati;

c) la facoltà, già del Ministero della pubblica istruzione, loro attribuita ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, di istituire e denominare le scuole pubbliche dell'infanzia;

d) la ripartizione fra i comuni, sulla base del piano regionale, dei finanziamenti statali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);

e) l'indicazione, nel piano triennale, dei comuni destinatari di mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera c);

f) la definizione della convenzione tipo con le scuole gestite da associazioni, enti ed altri soggetti privati, di cui all'articolo 9 e la formulazione dell'elenco regionale delle scuole convenzionate;

g) la promozione di ricerche e la sperimentazione di interventi volti alla qualificazione della scuola dell'infanzia.

ART. 8.

(Competenze del Ministero della pubblica istruzione).

1. Al Ministero della pubblica istruzione compete:

a) la ripartizione dei finanziamenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);

b) la responsabilità del funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali dell'infanzia;

c) l'attuazione dell'aggiornamento e della formazione in servizio del personale secondo quanto previsto all'articolo 14;

d) l'attuazione del piano straordinario di aggiornamento di cui all'articolo 14, comma 5;

e) la verifica e l'eventuale aggiornamento ogni cinque anni degli orientamenti per la scuola dell'infanzia;

f) il riconoscimento legale delle scuole gestite da associazioni, enti ed altri soggetti privati sulla base dei criteri e delle condizioni stabiliti nelle relative convenzioni tipo regionali;

g) la valutazione tecnica, la verifica e la vigilanza sulle scuole pubbliche e convenzionate dell'infanzia, mediante un'apposita Commissione nazionale per l'infanzia (CNI) che per tali compiti affianca il CNPI.

2. La CNI è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne definisce composizione e finalità. Essa comprende anche i rappresentanti degli

enti locali designati dalle regioni e gli esperti del settore. Alla elezione delle rappresentanze in seno al CNPI, che a tal fine sono raddoppiate, concorre tutto il personale docente delle scuole pubbliche dell'infanzia e di quelle convenzionate gestite da associazioni, enti ed altri soggetti privati.

ART. 9.

(Scuole dell'infanzia convenzionate e non convenzionate).

1. Per favorire la generalizzazione sull'intero territorio nazionale e la razionale diffusione delle scuole dell'infanzia, nel quadro della programmazione territoriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), i comuni possono stipulare convenzioni con le scuole gestite da associazioni, enti e altri soggetti privati, qualora queste possiedano una struttura organizzativa e didattica che garantisca gli *standard* fissati dalla presente legge.

2. Nella convenzione vengono definite la durata e le condizioni della convenzione stessa nonché i relativi finanziamenti ai quali si provvede esclusivamente mediante il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie previste in un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Le scuole dell'infanzia gestite da associazioni, enti ed altri soggetti privati non convenzionate, godono di piena autonomia didattica e organizzativa e possono chiedere l'autorizzazione al funzionamento alle competenti autorità scolastiche.

CAPO III.

FINANZIAMENTO E STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA

ART. 10.

(Struttura organizzativa).

1. La scuola pubblica dell'infanzia si struttura in sezioni costituite da non

meno di dodici e non più di ventiquattro bambini, ridotti rispettivamente a dieci e a quindici in presenza di bambini handicappati.

2. Ogni plesso di scuola dell'infanzia è costituito di norma da non meno di tre e da non più di sei sezioni. Le scuole ordinate su un numero inferiore di sezioni possono essere costituite solo nei centri minori o in situazioni di particolare necessità ove non sia possibile provvedere mediante il trasporto scolastico.

3. L'organico di ogni plesso della scuola pubblica dell'infanzia è costituito di norma da:

a) un numero di docenti nel rapporto di due per ogni sezione, assicurando un tempo adeguato e significativo di compresenza dei docenti nella giornata, comunque non inferiore alle due ore;

b) una unità di personale ausiliario per ogni sezione, nonché dal personale addetto al servizio di mensa.

4. L'organico di cui al comma 3 può essere integrato da:

a) un docente aggiuntivo ogni tre sezioni in rapporto a specifiche attività, di tipo laboratoriale e atelieristico o di formazione educativa per bambini in condizioni di disagio sociale o culturale, o al prolungamento dell'orario;

b) un docente di sostegno per ogni sezione che comprende bambini con *handicap* grave, da iscrivere di norma uno per sezione.

5. L'organico dei docenti di cui al comma 4 è determinato annualmente e i docenti sono assegnati alla scuole sulla base di:

a) progetti didattici mirati;

b) un orario o un calendario scolastico di frequenza superiore alla norma;

c) una diagnosi funzionale dell'*handicap*.

ART. 11.

(*Calendario e orario*).

1. La scuola pubblica dell'infanzia funziona di norma con un orario di otto ore

giornaliere per un massimo di quaranta-quattro ore settimanali.

2. Sulla base di esigenze sociali e su motivata richiesta dei genitori, l'orario giornaliero può essere aumentato fino a dieci ore e ridotto fino a cinque per un massimo di cinquanta ore ed un minimo di trenta ore settimanali, comprensive sia del prolungamento giornaliero sia dell'eventuale chiusura del sabato.

3. In ciascuno degli orari adottati la programmazione didattica elaborata dal collegio dei docenti dovrà prevedere i tempi dedicati sia alla specifica attività formativa, sia all'accoglienza e al pranzo dei bambini, sia alle attività ludiche. Un congruo tempo sarà comunque dedicato al lavoro in piccoli gruppi e a interventi individualizzati, garantendo sempre la compresenza dei docenti.

4. Ogni eventuale attività educativa di contenuto confessionale si svolge al di fuori delle normali attività didattiche.

5. Le scuole dell'infanzia possono essere utilizzate, oltre l'orario di funzionamento, per attività di carattere culturale ed educativo rivolte all'infanzia anche promosse da soggetti esterni alla scuola. Tali attività sono definite in sede di programmazione.

6. La scuola dell'infanzia funziona di norma per dieci mesi all'anno e le attività didattiche iniziano entro il 10 settembre di ogni anno. Su motivata richiesta delle famiglie è garantita l'apertura per l'undicesimo mese mediante la dotazione di un organico aggiuntivo e all'interno di una organizzazione flessibile della prestazione docente e della composizione dei gruppi di bambini.

ART. 12.

(Gestione sociale).

1. La gestione della scuola dell'infanzia si basa sulla partecipazione sociale, intesa anche come opportunità di educazione permanente per le famiglie e per la comunità sociale.

2. Le forme, le finalità e la composizione degli organi per la partecipazione sociale alla gestione della scuola dell'infanzia sono stabiliti dalla legge dello Stato, dai regolamenti comunali o dalle autonome decisioni dei gestori privati.

ART. 13.

(Circoli didattici della scuola di base).

1. I circoli didattici comprendono a pari titolo sezioni di scuola dell'infanzia statale e di scuola elementare e assumono la denominazione di « circoli didattici della scuola di base ». A tal fine il comune può decidere l'aggregazione delle proprie scuole dell'infanzia ai circoli didattici della scuola di base.

2. Il collegio dei docenti è formato da tutti i docenti della scuola dell'infanzia e può suddividersi per specificità di compiti in sottogruppi di plesso.

3. Il collegio dei docenti di una scuola pubblica dell'infanzia comunale e non aggregata alla scuola elementare statale ai sensi del comma 1, collabora con il collegio dei docenti della scuola elementare più vicina sia direttamente sia tramite il suo coordinamento pedagogico e i suoi organi collegiali.

4. All'interno di ogni circolo didattico della scuola di base è istituito un coordinamento psico-pedagogico e didattico. La composizione ed il funzionamento di tale coordinamento, da istituire con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno tenere conto della quantità delle sezioni e delle classi funzionanti e delle specifiche esigenze educativo-didattiche della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

5. Il coordinamento psico-pedagogico e didattico di circolo può essere costituito da personale statale e comunale al fine di promuovere interventi coordinati e di razionalizzare le risorse presenti nel territorio.

6. Analogo servizio di coordinamento psico-pedagogico e didattico è istituito dai comuni, in forma singola o associata, per le scuole dell'infanzia comunali.

ART. 14.

(Formazione e aggiornamento del personale).

1. Al fine di garantire la formazione permanente in servizio per tutto il personale della scuola dell'infanzia, i comuni e i competenti organi decentrati dell'amministrazione scolastica, anche congiuntamente, predispongono ed attuano annualmente corsi di aggiornamento.

2. I coordinatori psico-pedagogici e didattici curano l'attuazione dei piani di aggiornamento nonché le forme di autoaggiornamento e curano altresì la diffusione delle informazioni e delle conoscenze fra tutto il personale e, tramite apposite iniziative, fra le famiglie, le altre istituzioni educative presenti nel territorio e l'intera comunità.

3. All'inizio dell'anno scolastico un congruo periodo di tempo è dedicato alla programmazione collegiale. Le iniziative di aggiornamento potranno svolgersi sia in tale periodo sia nel corso dell'anno.

4. Nel quadro della programmazione degli interventi di aggiornamento e di formazione, i competenti organi comunali e statali possono concedere al personale interessato il distacco dal servizio per partecipare ad attività di aggiornamento e formazione, sulla base di specifici progetti promossi dalle università e da enti pubblici e privati di ricerca educativo-didattica.

5. Il Ministero della pubblica istruzione, con la collaborazione delle università, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRSSAE) e degli istituti di ricerca educativo-didattica presenti nelle regioni, attua un piano straordinario di aggiornamento per tutto il personale delle scuole dell'infanzia pubbliche e convenzionate, in relazione al nuovo ordinamento e ai nuovi orientamenti programmatici della scuola dell'infanzia.

CAPO IV.

PROGRAMMAZIONE
E FINANZIAMENTO

ART. 15.

(Programmazione degli interventi).

1. I comuni, nell'ambito della programmazione territoriale, di concerto con gli organi decentrati dell'amministrazione scolastica, acquisiti i pareri dei consigli scolastici distrettuali, elaborano il piano triennale per il riordino e lo sviluppo della scuola dell'infanzia.

2. Il piano dovrà contenere l'analisi della situazione delle scuole pubbliche dell'infanzia e di quelle convenzionate di cui all'articolo 9, le eventuali proposte di modifica della gestione delle scuole pubbliche nonché le proposte di nuove istituzioni.

3. Le regioni, sulla base dei piani predisposti dai comuni e tenendo conto dell'obbiettivo prioritario del riequilibrio territoriale, elaborano il piano regionale triennale da trasmettere al Ministero della pubblica istruzione.

4. I piani triennali dei comuni e delle regioni sono aggiornati annualmente.

5. Sulla base delle proposte regionali il Ministero della pubblica istruzione provvede alla ripartizione dei finanziamenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), tenendo conto della consistenza del personale e del numero delle sezioni funzionanti. Tale ripartizione è annualmente allegata allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione; i piani regionali sono trasmessi per conoscenza al Parlamento.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla ripartizione e alla assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), previo parere della Conferenza permanente per i rapporti lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. L'organico del personale docente statale potrà essere diminuito solo con apposita legge. Alla sua distribuzione sul piano provinciale provvede il Ministro della pubblica istruzione sulla base dei piani triennali approvati dalle regioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*). Tale distribuzione avviene contestualmente alla destinazione delle nuove dotazioni organiche eventualmente attribuite ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 16.

(Finanziamenti).

1. Le scuole pubbliche dell'infanzia sono finanziate:

a) con gli stanziamenti iscritti ai capitoli di spesa per le scuole statali dell'infanzia previsti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;

b) con un fondo nazionale alimentato da un apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, da ripartirsi regionalmente per le spese per il personale delle scuole comunali dell'infanzia e per gli altri oneri cui i comuni sono obbligati in base all'articolo 6;

c) con concessione ai comuni di mutui relativi all'edilizia scolastica da parte della Cassa depositi e prestiti.

2. Alle scuole convenzionate gestite da associazioni, enti ed altri soggetti privati si provvede esclusivamente con l'apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 9.

3. I capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativi al personale e al funzionamento delle scuole dell'infanzia statali, di cui al comma 1, lettera *a*), sono incrementati rispettivamente di 100 e di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Al fondo nazionale di cui al comma 1, lettera *b*), sono assegnati 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sulla base dei piani regionali esecutivi, mutui ai comuni per un ammontare complessivo di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

6. Agli oneri previsti dai commi 3, 4 e 5, valutati in 220 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4005 nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995.

7. Agli oneri previsti dal comma 2, valutati in 70, 75 e 80 miliardi di lire rispettivamente per il 1993, il 1994 e 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1461 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

(Norme finali e abrogative).

1. I docenti della scuola dell'infanzia devono essere in possesso del diploma di laurea ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tale disposizione non si applica ai docenti già in servizio in possesso del solo diploma magistrale.

2. I docenti delle scuole pubbliche dell'infanzia in possesso del diploma di laurea, in servizio da almeno cinque anni, hanno diritto a partecipare ai concorsi per direttore didattico. Essi hanno titolo, altresì, per svolgere la funzione di coordinatori psico-pedagogici e didattici di cui all'articolo 13.

3. Il personale docente e non docente in servizio nelle scuole dell'infanzia comunali conserva la dipendenza giuridica ed economica dai comuni.

4. Il personale non docente in servizio nelle scuole dell'infanzia statali è trasferito nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

5. Le scuole dell'infanzia dipendenti da altri enti pubblici sono trasferite, con i relativi finanziamenti, ai comuni territorialmente competenti.

6. Sono abrogati:

a) l'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014;

b) l'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

c) la legge 18 marzo 1968, n. 444.

7. Le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio-decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e al regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio-decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in quanto compatibili, si applicano alle scuole dell'infanzia gestite da associazioni, enti ed altri soggetti privati.

8. Sono fatte salve le attribuzioni spettanti alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di funzionamento della scuola pubblica dell'infanzia.